TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice designato

Nel procedimento iscritto al n. 2729/2023 V.G. promosso da:

[redacted], con l'avv. [redacted] del Foro di Treviso

-ricorrente

nei confronti di

[redacted] con l'avv. [redacted] del Foro di Treviso

[redacted]

- resistenti

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente [redacted] rappresentava nel proprio ricorso che:

- con atto di data 2.12.2011 [redacted] istituiva l'intero suo patrimonio in Trust;

- dal 28.5.2015 veniva nominata quale Trustee la società [redacted] riconducibile alla famiglia [redacted];

- in data 21.9.2021 veniva nominato Guardiano del Trust il [redacted] commercialista;

- beneficiari del Trust, ai sensi dell'art. 28 dell'atto istitutivo, risultano i soci della disponente e, in loro mancanza, le quote vengono assegnate per stirpe ai successori, con accrescimento delle stirpi superstiti in caso di estinzione di una stirpe ed in parti uguali all'interno della stessa stirpe;

- tra i soci della società [redacted], al momento dell'atto istitutivo del Trust, figurava [redacted], con una partecipazione pari al 30%; a seguito del decesso di costui, avvenuto in data 28.1.2020, la sua quota è stata suddivisa in parti uguali tra gli eredi legittimi signora [redacted], [redacted] e la ricorrente [redacted], che ne detengono ciascuno il 10%;

- la disponente veniva definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.5.2021;

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1f318c9

- all'interno di [redacted] a partire dall'anno 2020, insorgevano contrasti tra i beneficiari membri della famiglia [redacted], la di lui sorella [redacted] e la loro madre, Sig.ra [redacted] da una parte, e dall'altra i beneficiari eredi del Notaio [redacted], il Sig. [redacted] e il precedente Guardiano Sig.ra [redacted], a causa delle richieste economiche avanzate dalla famiglia [redacted] nei confronti del Trustee [redacted] e sfociate nell'emissione da parte del Tribunale di Treviso di un decreto ingiuntivo in favore della Sig.ra [redacted] per l'importo di € 266.475,32, a titolo di rimborso del finanziamento da costei a suo tempo concesso, quale socia, a [redacted], non opposto da [redacted] che provvedeva anzi al relativo pagamento;

- [redacted] Trust aveva effettuato pagamenti per la complessiva somma di € 88.857,00 in favore di [redacted], per causali non note;

- l'attuale Guardiano, Dott. [redacted], subentrato alla sig.ra [redacted] in data 17.4.2023 revocava [redacted] dal ruolo di Trustee, ma il soggetto da costui individuato per ricoprire il ruolo di Trustee non accettava l'incarico;

-l'art. 19 dell'Atto istitutivo del Trust prevede che l'Autorità Giudiziaria di Venezia, su ricorso di uno dei beneficiari o del disponente, nomina il successore del Trustee cessato e l'art. 33, 2° comma lett. b) del medesimo atto istitutivo attribuisce alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Venezia i procedimenti di nomina del Trustee.

Concludeva chiedendo la nomina di un nuovo Trustee per [redacted] Trust.

Il ricorso, in uno con il decreto di data 16.10.2023, veniva notificato regolarmente ai controinteressati [redacted].

Si costituiva il solo sig. [redacted] il quale faceva valere due profili di inammissibilità del ricorso:

-la domanda di nomina del Trustee deve essere proposta nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, stante il numerus clausus dei procedimenti di volontaria giurisdizione e la tipicità di tali provvedimenti non può essere derogata da una clausola di natura esclusivamente privata, trattandosi di norme di ordine pubblico non derogabili;

-l'avv. [redacted] difetta della qualità di beneficiaria di [redacted] Trust, in quanto il di lei padre [redacted] aveva a sua volta, alla data del decesso avvenuto in data 28.1.2020, già perso la qualità di beneficiario di [redacted] Trust per aver ceduto a [redacted], al pari degli altri soci ([redacted]), a dicembre 2017, a titolo oneroso, la propria quota di partecipazione in [redacted]

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1f318c9

Negava che vi fosse una situazione di conflitto di interessi tra [redacted] nonché tra [redacted] (società che gestiva gli immobili costituiti in Trust) e i componenti della famiglia [redacted] e deduceva che non era mai stata rilevata dal Guardiano sig.ra [redacted] moglie del sig. [redacted] fino alla notifica del decreto ingiuntivo da parte della sig.ra [redacted]

Precisava che anche il sig. [redacted] e gli eredi [redacted] avevano chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [redacted] ciascuno per l'importo di € 532.539,80.

Concludeva per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato per i motivi che si espongono.

La prima eccezione verte sull'asserita inammissibilità del ricorso e non è meritevole di accoglimento.

Il procedimento, volto alla nomina di un nuovo Trustee del Trust [redacted] in sostituzione di quello revocato, concerne questioni interne al trust, di natura gestoria.

Non venendo in rilievo diritti soggettivi, ma un'attività amministrativa di interessi privati, si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione.

Orbene, tradizionalmente nel nostro ordinamento si considerano i procedimenti di volontaria giurisdizione un numerus clausus tipizzato.

Nel caso di specie, occorre considerare che i rapporti interni al trust sono assoggettati ad una legge straniera, mentre non sono applicabili istituti del diritto italiano.

Si tratta allora di verificare come sia conciliabile il postulato del numero chiuso dei procedimenti di volontaria giurisdizione con un ordinamento giuridico "non trust" qual è quello italiano, che determina l'applicazione di una legge straniera.

Al riguardo occorre rammentare che, sotto l'aspetto processuale, trova applicazione la lex fori, in particolare la disciplina di cui agli artt. 737 e ss cpc, mentre al rapporto sostanziale si applica la lex causae.

L'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata dall'Italia con legge n. 364 del 1989, riserva alla legge regolatrice scelta dal disponente la disciplina della validità, dell'interpretazione e dell'amministrazione del trust.

Orbene, l'art. 51, comma 1 della Legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 as emended 2006), individuata quale legge regolatrice del Trust dall'art. 32 dell'atto istitutivo e l'art. 19 u.c. dell'Atto istitutivo del Trust, prevedono il ricorso al giudice per la nomina del Trustee.

L'esigenza di tipizzazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione è allora rispettata tramite l'applicazione della legge straniera, che prevede specificamente quel tipo di rimedio, ossia la nomina giudiziaria del Trustee.

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1f318c9

In conclusione, la tipicità dei procedimenti di volontaria giurisdizione impone che essi siano specificamente previsti da una legge, che può essere anche straniera.

La seconda eccezione verte sull'asserito difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

L'art. 28 dell'Atto Istitutivo del Trust individua i beneficiari del Trust, sopraggiunto il termine finale di durata, nei soci della Disponente, quali risulteranno al momento della distribuzione finale dei beni in trust e, in loro mancanza, ai loro successori – contrattuali, legittimi, testamentari o ex lege.

L'art. 11 dell'Atto istitutivo prevede che il Trustee tenga il registro dei Beneficiari.

Nel registro sono indicati i beneficiari (vuoi per designazione originaria, vuoi per effetto di successioni, atti di nomina o di revoca dei quali sono indicati la data e il contenuto).

Orbene, è dal momento dell'iscrizione del nominativo del beneficiario nel relativo registro che consegue l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alla qualifica di beneficiario e conseguentemente anche il potere di agire in giudizio per chiedere la nomina di un Trustee, che discende dall'art. 19 u.c. Atto Istitutivo Trust.

Tale registro è stato prodotto sub doc. 4 dalla ricorrente e non vi risulta iscritta la cessione dell'intero capitale di [redacted] da parte dei soci in favore di [redacted] avvenuta a dicembre 2017.

Da tale registro risulta invece che [redacted] ha iscritto il trasferimento da parte del sig. [redacted] della propria quota del 40% ai suoi familiari, avvenuto in data 20.9.2019, quindi in epoca successiva alla cessione delle quote a [redacted] e la successione, nel 2021, nella quota del Notai[redacted] dei suoi eredi legittimi.

Coerentemente [redacted] – con pec del 26.11.2018 – ha confermato a [redacted] di non aver assunto la qualifica di beneficiaria del trust, dovendosi intendere per tali i soci della disponente alla data dell'atto istitutivo del Trust (doc. 34).

Del resto, anche nell'atto di cessione delle quote a [redacted] del 15.12.2017 (doc. 3 fasc. resistente), quest'ultima, dichiaratasi edotta della situazione patrimoniale della società target [redacted], non veniva designata quale beneficiario del Trust.

Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si ricava, inoltre che l'ex Trustee [redacted], anche dopo la cessione dell'intero capitale sociale della disponente a [redacted], ha continuato a considerare, nelle comunicazioni interne, quali beneficiari gli eredi [redacted] e il sig. [redacted] (docc. 8, 12 e 15 fasc. ricorrente e 5 fasc. resistente).

Infine, il precedente Trustee [redacted] è stato revocato e il professionista nominato dal Guardiano non ha accettato l'incarico, sicchè sussistono i presupposti per la nomina di un nuovo Trustee.

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1f318c9

P.Q.M.

Nomina quale Trustee del Trust "[redacted]" la società [redacted], con sede in Milano.

Si comunichi.

Venezia, 5 aprile 2024

Il Giudice

Dott.ssa [redacted]

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1f318c9